



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 DEL 28-12-2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** e questo giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **21:00** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. GIURLANI ORESTE	X		10. VANNUCCI ADRIANO	X	
2. BALDACCINI MASSIMO	X		11. PETRI PAOLO		X
3. BONINI EZIO	X		12. CONFORTI FRANCESCO	X	
4. BRIZZI VITTORIANO	X		13. FRANCESCHI OLIVIERO		X
5. PAPINI LORENZO	X		14. LANZA IMMACOLATA	X	
6. ROSI MODESTO	X		15. MANDARA GIANCARLO	X	
7. TANGANELLI STEFANO	X		16. MELOSI GIACOMO	X	
8. VINCI ZAIRA		X	17. ROMOLI ELISA	X	
9. RENIERI ALBERTO	X				

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. ANTONELLA BUGLIANI** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Il Presidente del Consiglio introduce il 3° punto all'Ordine del Giorno della seduta consiliare odierna.

Esponde il Sindaco.

ENTRANO I CONSIGLIERI FRANCESCHI E VINCI = PRESENTI 16

Intervengono il Cons. Romoli, il Cons. Mandara, il Cons. Franceschi, il Cons. Conforti e il Cons. Melosi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica;

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

In alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CHE con delibera C.C. n. 18 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 comma 612 L. 190/2014) – Approvazione.", veniva decisa la dismissione da parte del Comune di Pescia della quota societaria detenuta in Fidi Toscana S.p.a. (0,0001% pari ad € 520,00);

Ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune di PESCIA con delibera COMMCC n. 16 del 29 settembre 2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016, confermando il mantenimento delle seguenti società:

- Società Toscana Energia S.p.a. (quota di partecipazione 0,0299%)
- COSEA Ambiente S.p.a. (quota di partecipazione 13,82%)
- S.P.E.S. S.c.a.r.l. (quota di partecipazione 12,18%)
- ACQUE S.p.a. (quota di partecipazione 0,80224%).

CHE con delibera C.C. n. 36 del 04 ottobre 2018 avente ad oggetto "Società COSEA Ambiente S.p.a. dismissione quote societarie e provvedimenti conseguenti. Approvazione." si decideva di aggiornare il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 con delibera COMMCC n. 16 del 29.09.2017 e di approvare la dismissione delle proprie quote di partecipazione azionaria in COSEA Ambiente S.p.a. (13,82% pari ad € 65.994,09);

CHE le procedure di dismissione delle partecipazioni in FIDI Toscana ed in COSEA Ambiente S.p.a. sono attualmente in corso;

Con il presente atto, quindi, dopo la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24, approvata con delibera COMMCC n. 16/2017 e aggiornata con deliberazione C.C. n. 36/2018, si effettua la prima ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016;

AI SENSI della norma, devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un *“piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione”* le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (l'art.26 c.12-quinques)
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO quindi del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 21/11/2018;

L'esito complessivo della ricognizione risulta dalla Relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), nella quale è evidenziata per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma per la verifica della legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi;

Si dà atto che dalla ricognizione ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. risulta che l'attuale assetto del gruppo è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni detenute così come deliberato delibera COMMCC n. 16/2017 e con delibera C.C. n. 36/2018;

A tale proposito si rileva che ai sensi dell'art. 20 c. 7 – art. 24 c.5- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RITENUTO CHE gli interventi del Comune di PESCIA nei confronti del gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RITENUTO CHE le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO CHE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31/12/2017 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi.

PRESO ATTO CHE gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO CHE in data odierna si è tenuta presso la sede comunale la Commissione Consiliare "Partecipate Esterne" per la discussione dell'argomento della presente deliberazione inserita all'ordine del giorno di tale organismo;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente del servizio 1 Affari Generali e Gestione delle Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO ALTRESÌ il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato 2);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI 10 FAVOREVOLI

3 CONTRARI (Conforti, Franceschi e Lanza)

3 ASTENUTI (Mandara, Melosi e Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la razionalizzazione periodica del Comune di PESCIA alla data del 31 dicembre 2017, come da Relazione allegata (allegato 1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
3. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche previste dall'art. 24 del D. Lgs n. 175/2016.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/2000.

CON VOTI 10 FAVOREVOLI

6 ASTENUTI (Conforti, Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. ANTONELLA BUGLIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175.
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **28-12-2018**

IL RESPONSABILE
Antonella Bugliani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175.
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **28-12-2018**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 66 del 28-12-2018

OGGETTO:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175.
-----------------	--

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data 02-01-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.	
02-01-2019	L'incaricato della pubblicazione MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 66 del 28-12-2018

OGGETTO:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175.
-----------------	--

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data **02-01-2019** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

02-01-2019

L'Ufficio di Segreteria
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI PESCIA

REVISIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 D. LGS.N. N. 175 DEL 19.08.2016

1. *Normativa di riferimento*

La *revisione ordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'**articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Il Piano operativo di razionalizzazione del 2015 prevedeva l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal D. Lgs.vo 175/2016 ovvero:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;-il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 adottato da comune di Pescia prevedeva la dismissione della partecipazione in FIDI TOSCANA S.P.A ritenuta non detenibile sulla base dei criteri della L. n. 190/2014; è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 31.03.2015 e poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Toscana;

L'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "T.U.S.P." o "Testo Unico"), ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e il Comune di PESCIA ha approvato il provvedimento di revisione in data 29.09.2017 con delibera COMMCC n. 16.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso:

- alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it;

L'art. 20 del T.U.S.P. dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1, ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 ovvero non riconducibili alle seguenti:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.
- Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede tra l'altro che è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 che sono i seguenti:

- perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 con analitica motivazione;
- convenienza economica e sostenibilità finanziaria della partecipazione, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Non possono inoltre essere mantenute, o devono essere oggetto di un piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 e 2, le partecipazioni che ricadono in una delle ipotesi seguenti:

- società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- fatturato nel triennio precedente inferiore alla media di 500.000,00 Euro per il triennio precedente ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinques;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- società nelle quali si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- società che necessitano di aggregazione in quanto aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

Dunque i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del Testo Unico, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società, che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 500.000,00 euro (per il triennio 2015-2017 e 2016-2018);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società è considerata:

- **partecipata direttamente** quanto l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **partecipata indirettamente** quanto la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Il Comune di Pescia ha eseguito la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 seguendo le indicazioni delle linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate in data 21.11.2018.

Infine, si precisa che la presente "revisione ordinaria delle partecipazioni" verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 33/2013.

2. Partecipazioni del comune

I. Il comune di Pescia partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **S.P.E.S. S.C.A.R.L** con quota di partecipazione diretta del 12,18%
2. **SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A** con una quota di partecipazione diretta dello 0,0299%
3. **ACQUE S.P.A** con quota di partecipazione indiretta del 0,80224%
4. **FIDI TOSCANA S.P.A** con quota di partecipazione diretta pari al 0,0003% in fase di dismissione;
5. **COSEA AMBIENTE S.P.A** con quota di partecipazione diretta del 13,82%

II. Altre partecipazioni

Per completezza, si precisa che il Comune di Pescia, partecipa anche ai seguenti enti e Consorzi:

- **Cosea Consorzio Servizi Ambientali;**
- **Coad Consorzio Acque e Depurazione;**
- **Società della Salute "Valdinievole";**
- **Azienda speciale Mefit**
- **Autorità Idrica Toscana;**
- **Ato Toscana Centro;**

Revisione ordinaria

1. S.P.E.S. S.C.A.R.L

E' una società a capitale interamente pubblico, costituita con atto del 24 maggio 2004 ed iscritta nel Registro Imprese di Pistoia il 10 giugno 2004. Ha iniziato la propria attività operativa dal 1 gennaio 2005, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 565/2004. Il Capitale Sociale è di € 750.000,00 interamente versato. Codice fiscale e Partita Iva n. 01530000478 – iscrizione R.E.A. n. 157386.

Il Comune di Pescia ha sottoscritto la quota del 12, 18% del capitale sociale per un valore di Euro 91.350,00.

L'attività principale (art. 4 dello Statuto) è in particolare quella di esercitare le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni destinato all' E.R.P e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L. R T 3 novembre 1988 n. 77, secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con il L.O.D.E Pistoiese.

L'oggetto è pertanto riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L n. 78/2010 rispetto al quale "compete al comune la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, nonché alle attività previste secondo la classificazione di cui all'all. 14 del D. Lgs. n. 118/2011 nella Missione 12 programma 6 – "Interventi per il diritto alla casa" - e la Missione 8 programma 2 "Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico- popolare".

La proprietà degli immobili è dei rispettivi Comuni ove gli stessi sono ubicati. I soci della SPES sono tutti i Comuni della Provincia di Pistoia. Con apposito contratto di servizio stipulato nell'anno 2013 i Comuni hanno affidato a Spes la gestione concernente tutte le prestazioni amministrative, tecniche e contabili per il costante e corretto utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il contratto ha una durata di anni otto.

Dati al 31/12/2017

Amministratori: 3

Dipendenti: 25 (di cui un dirigente)

FATTURATO

	2017	2016	2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (punti 1 e 5 del C.E – gestione caratteristica)	6.567.299,00	5.104.967,00	4.427.630,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

	2017	2016	2015	2014	2013
Utile d'esercizio	92.178,00	236.728,00	-37.017,18	42.451,34	111.550,00

Il servizio espletato rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del D. Lgs. 175/2016 annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

1. è munita dei requisiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale";
2. risponde ai requisiti dell'art. 5 commi 1 e 2. L'art. 5 comma 1 della legge regionale 3 novembre 1998 n. 77 modificata con legge regionale 16 gennaio 2001 n. 1 "Riordino delle competenze in materia dei ERP" stabilisce che le funzioni attinenti al recupero alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'Erp , sono esercitate dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di tale esercizio" secondo criteri di efficienza efficacia ed economicità. Il contratto di servizio è fondato sul principio della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dei Bilanci dei comuni concedenti e della società concessionaria, la quale è titolare delle somme versate dagli assegnatari, a copertura delle spese di gestione;

3. risponde ai criteri dell'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori;
- il fatturato del triennio precedente supera la media di 500.000 Euro;
- non ha prodotto perdite per 4 esercizi dei cinque precedenti;
- non si rilevano partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

Si rileva che relativamente al criterio dell'efficacia ed economicità della gestione, sono state avviate già da qualche anno attività rivolte alla riduzione dei costi operativi nonostante il sensibile incremento delle attività tecnico - amministrative che le norme in materia richiedono in modo sempre maggiore. Relativamente alla crescita dei ricavi, la società non ha, di fatto, un potere decisionale proprio, in quanto i canoni degli alloggi sono determinati per legge e gli interventi edilizi sono finanziati da soggetti terzi (Regione/Stato/Comuni).

Continuano ad essere oggetto di attenzione, nell'ottica di un miglioramento dei rendimenti economici della società, dell'attività svolta dalla stessa per conto dei comuni, nell'interesse finale dell'utenza, i seguenti punti:

- definizione di modalità operative omogenee di gestione dei rapporti tra Spes e Comuni;
- definizione di un protocollo di azioni da intraprendere nei casi di occupazioni abusive;
- riduzione tendenziale dei costi di ristrutturazione degli immobili anche infondendo negli inquilini la consapevolezza che una buona conduzione degli alloggi, riducendo i costi di ristrutturazione, può comportare anche per loro un beneficio in termini economici, oltreché una riduzione della tempistica di assegnazione;
- progettazione di percorsi comuni con le istituzioni e le associazioni operanti nel settore sociale, per incrementare anche le chances di riduzione del numero di assegnatari non rispettosi del regolamento di Utenza e delle regole del corretto modo di abitare;
- indirizzare le future opere edili con l'obiettivo non secondario di massimizzazione del risparmio energetico, in modo da ridurre i costi a carico degli inquilini e conseguentemente prevenire e ridurre la morosità.

Sul piano organizzativo, sempre nell'ottica del contenimento dei costi e dell'aumento dell'efficienza e della valorizzazione delle risorse umane, la società sta effettuando una valutazione sull'organizzazione del personale. Inoltre in applicazione del D.L. n. 90/2014, è stata operata a partire dal 01/01/2015, una riduzione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione del 20%.

Ricorrono tutti i presupposti per il mantenimento della partecipazione non ravvisando la necessità di ulteriori azioni di razionalizzazione oltre quelle già intraprese.

2. SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A

Toscana Energia SPA - P. IVA 05608890488, è una società a capitale misto privato con prevalenza di capitale pubblico che ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore e altri tipi di fonti di energia. Si è costituita il 24 gennaio 2006 a seguito di un progetto di valenza regionale, di integrazione tecnica, economica, organizzativa e societaria delle aziende del territorio, operanti nel settore gas e partecipate, tra gli altri, dai Comuni di Firenze, Pisa, Pistoia ed Empoli, progetto a sua volta originato da un protocollo di intesa sottoscritto nel 2004 da tali Comuni con il partner privato industriale Italgas S.p.A.

Attualmente i soci pubblici, formati da 91 comuni toscani e la Provincia di Pisa, detengono il 51,25% del capitale sociale di Toscana Energia, ammontante ad Euro 146.214.387,00 il restante 48,75% è detenuto da soci privati, di cui oltre il 48% da Italgas S.p.a.

La quota detenuta dal Comune di Pescia è attualmente pari allo 0,0299% del capitale sociale e quindi per nominali euro 43.740,00.

La Società Toscana Energia S.p.a. rientra nella categoria di società costituita per la gestione di *servizi pubblici di rilevanza economica a rete*, servizio gestito anche nel territorio del Comune di Pescia e disciplinata dal D.L. n. 138/2011 art. 3-bis.

Tali servizi sono riconducibili alle funzioni i fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L. n. 78/2010 nonché alle attività previste secondo la classificazione di cui all'allegato 14 del D. Lgs. n. 118/2011 alla Missione 17 programma 1 – Fonti energetiche – comprendente le spese per lo sviluppo produzione e distribuzione dell'energia elettrica del gas naturale, delle risorse energetiche nonché le spese per la razionalizzazione delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Attualmente per Toscana Energia vige un obbligo di prosecuzione dell'attività in affidamento diretto in attesa dell'espletamento della gara di ambito territoriale minimo come previsto dai disposti normativi vigenti.

Si rileva che la società Toscana Energia detiene partecipazioni nelle seguenti aziende, che costituiscono pertanto, per la quota di competenza, partecipazioni indirette per il Comune di Pescia:

1. Toscana Energia Green S.p.a. – Attività: servizi energetici produzione energia da fonti rinnovabili (quota partecipazione 100%);
2. Gesam S.p.a. – Attività: Servizio di distribuzione Gas (quota partecipazione 40%);
3. Valdarno S.r.l. in liquidazione – Attività realizzazione e gestione immobili (quota partecipazione 30,04%).

Tutte le informazioni societari e contabili dettagliate sono accessibili al sito internet <http://www.toscanaenergia.eu>
Da un punto di vista finanziario economico detta partecipazione non genera alcun costo per il Comune di Pescia.
Risultano invece incassati, negli ultimi tre anni, i seguenti introiti da divisione utili:

Anno 2018 (Dividendi utili 2017) € 8.401,20

Anno 2017 (Dividendi utili 2016) € 8.472,44

Anno 2016 (Dividendi utili 2015) € 8.371,84

Dati al 31/12/2017:

Amministratori: 9

Dipendenti: 444

FATTURATO					
	2017	2016	2015		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (punti 1 e 5 del C.E – gestione caratteristica)	197.408.138,00	169.526.003,00	159.966.955,00		
RISULTATO D'ESERCIZIO					
	2017	2016	2015	2014	2013
Utile D'esercizio	40.174.634,49	40.463.000,00	39.876.211,00	46.543.459,00	36.755.265,00

Il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del T.U.S.P. annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. Inoltre, a norma dell'art 4 comma 9 bis, è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica fermo restando il requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) (risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).

La società, quindi:

1) è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016 in quanto si occupa della produzione di beni e servizi "necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del comune" e produce un servizio economico di interesse generale, di cui dall'art. 4 comma 2;

2) risponde ai criteri dell'articolo 5 e dell'art 20 del testo unico in materia di società in quanto vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro, presenta un situazione economica finanziaria positiva, come desumibile dai bilanci.

L'utile operativo è in costante crescita e l'aggregazione del servizio di distribuzione del gas a livello di ambiti territoriali minimi ha già avuto luogo; la partecipazione minoritaria del Comune di Pescia non consente autonome decisioni in ordine ad eventuali processi di razionalizzazione anche con riferimento alle partecipate indirette.

Ricorrono tutti i presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione.

3. ACQUE SPA

Acque S.p.A. è una società costituita nel 2001 sorta dalla concentrazione di Gea S.p.A. di Pisa (PI), Publiservizi S.p.A. di Empoli (FI), Cerbaie S.p.A. di Pontedera (PI), Coad S.p.A. di Pescia (PT), Aquapur S.p.A. di Capannori(LU). L'Autorità di Ambito n. 2, denominata "Basso Valdarno", con deliberazione del 21.12.01 ha affidato in via esclusiva ai sensi della L. n. 36/94 e ai sensi della L.R. n. 81/95 la gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni compresi nel suo stesso ambito territoriale al Gestore Unico Acque S.p.A.

Con legge regionale Toscana n. 69 del 28/12/2011, l'A.I.T., Autorità Idrica Toscana, è subentrata ai precedenti ambiti territoriali nelle funzioni di programmazione organizzazione e controllo del servizio.

Coerentemente agli impegni stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio, Acque S.p.A. ha espletato una gara ad evidenza pubblica a livello europeo per la selezione di un partner privato, che si è conclusa entro i tempi previsti con l'aggiudicazione del 45% del capitale sociale al raggruppamento formato da Acea S.p.A., Suez Environnement S.A., MPS S.p.A., Vianini S.p.A., Degremont S.p.A., C.T.C. s.c.a r.l..

Il Comune di Pescia partecipa al capitale sociale Acque spa tramite il Consorzio C.O.A.D Consorzio acque e depurazione in liquidazione volontaria.

Il COAD ha sottoscritto n. 159.694 azioni da € 1 ciascuna corrispondenti all' 1,60448% del capitale sociale per cui la quota sottoscritta dal Comune è pari allo 0,80224% del capitale sociale corrispondente a n. 79.847 azioni del valore complessivo di € 79.847,00.

La società ha per oggetto la gestione il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle Acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Galli (legge n.36/94) e della L.R. n. 81/95 nonché di smaltimento dei fanghi residui, nell'ambito dei comuni consorziati secondo il D. Lgs. 22/97 ed alle disposizioni attuative della Regione Toscana.

Acque S.p.a detiene le seguenti società e partecipazioni:

Acque Industriali S.r.l. (quota partecipazione 100%)

Acque Servizi S.r.l. (quota partecipazione 100%)

Le soluzioni S.c.r.l. (quota partecipazione 59,55%)

Ingegnerie Toscane S.r.l. (quota partecipazione 48,22%)

Aquaser S.r.l. (quota partecipazione 5,08%)

TiForma S.c.r.l. (quota partecipazione 4,05%)

FATTURATO					
	2017	2016	2015		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (punti 1 e 5 del C.E – gestione caratteristica)	163.071.395,00	156.187.215,00	153.281.603,00		
RISULTATO D'ESERCIZIO					
	2017	2016	2015	2014	2013
Utile D'esercizio	18.139.177,00	14.107.299,00	15.585.532,00	12.919.016,00	6.596.531,00

- 1) La società soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e 2 in quanto si occupa della produzione di beni e servizi "necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del comune" previste secondo la classificazione di cui all'all. 14 del Dlgs. 118/2011 nella Missione 9 programma 4 – "Servizio idrico integrato". Con il programma si gestiscono le seguenti competenze: spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti. Il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.
- 2) risponde ai requisiti dell'art. 5 commi 1 e 2 e ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - con l'istituzione dell' A.I.T., i rapporti con la società relativamente alle modalità di gestione e programmazione sono stabilite dall'autorità d'ambito e regolati da una convenzione recentemente rinnovata e prorogata fino al 2026;
 - ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori;
 - il fatturato del triennio precedente supera la media di 500.000 Euro;
 - non ha prodotto perdite per 4 esercizi dei cinque precedenti.

Ricorrono tutti i presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione.

4. FIDI TOSCANA SPA

Fidi Toscana Spa, costituita in data 19 febbraio 1975 per volontà della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione, offre un servizio strumentale nel settore del credito. Il Comune di Pescia detiene una percentuale del capitale sociale (complessivamente ammontante ad euro 160.163.224,00) pari allo 0,0003 % (la partecipazione è pari ad Euro 520,00). La società però non svolge attività dirette in favore del Comune di Pescia né ha in affidamento dallo stesso attività di servizio pubblico.

Con deliberazione n. 18 del 31.03.2015 il Consiglio Comunale ha deliberato la dismissione della partecipazione in quanto non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. La procedura è attualmente ancora in corso.

5. COSEA AMBIENTE S.P.A

La società Cosea Ambiente S.p.A. P. Iva 02368771206 è società a completa partecipazione pubblica (società in house i cui comuni soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi) avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa la realizzazione e gestione degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in particolare nel campo della selezione, recupero e riciclo dei materiali raccolti, oltre alla prestazione di servizi aventi natura tributaria inerenti al ciclo dei rifiuti, secondo le normative in materia;

La società è nata dall'operazione di scissione, operata il 26 giugno 2003, del ramo d'azienda di proprietà del "CO.SE.A. Consorzio" nell'ambito del c.d. Sistema COSEA, del quale fanno parte i seguenti organismi a partecipazione pubblica "CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali", quale proprietario e gestore dell'Impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi (discarica di "Cà dei Ladri" nel Comune di Gaggio Montano), Cosea Tariffa & Servizi Srl che opera nel segmento della gestione dei servizi tributari, tariffari e di Information Technology, dei servizi cimiteriali ed energetici e - appunto - Cosea Ambiente S.p.A.;

Il comune di Pescia ha sottoscritto una quota del capitale Sociale dell'importo complessivo di Euro 477.526,00, pari al 13.82% del capitale sociale.

Con delibera C.C. n. 36 del 04 ottobre 2018 avente ad oggetto "Società COSEA Ambiente S.p.a. dismissione quote societarie e provvedimenti conseguenti. Approvazione." si decideva di aggiornare il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 con delibera COMMCC n. 16 del 29.09.2017 e di approvare la dismissione delle proprie quote di partecipazione azionaria in COSEA Ambiente S.p.a. (13,82% pari ad € 65.994,09);

La procedura di dismissione della partecipazione in COSEA Ambiente S.p.a. è attualmente in corso.

Conclusioni

Alla luce della ricognizione svolta si conferma per il Comune di Pescia il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

- **S.P.E.S. S.C.A.R.L** con quota di partecipazione diretta del 12,18%
- **SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A** con una quota di partecipazione diretta dello 0,0299%
- **ACQUE S.P.A** con quota di partecipazione indiretta del 0,80224%

risulta da proseguire la procedura di alienazione alla data odierna delle quote di partecipazione societaria:

- **FIDI TOSCANA S.P.A** con quota di partecipazione diretta pari al 0,0003% in fase di dismissione
- **COSEA AMBIENTE S.P.A** con quota di partecipazione diretta del 13,82%.

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA ANTONELLA BUGLIANI



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Parere.

Il Collegio dei Revisori

Visto il Nuovo Testo Unico in materia Società a partecipazione pubblica D. Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 L. n. 124/2015, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

Verificato che la revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 è stata effettuata con l'utilizzo delle linee guida e dei relativi schemi emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 21/11/2018;

Esaminata la Relazione tecnica nella quale sono espresse le ragioni e le valutazioni relative alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente del Servizio 1 Affari Generali e Gestione delle Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 elaborata dall'ente.

Firenze, 27 dicembre 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Roberto DIDDI

Eugenia Raponi

Dott.ssa Eugenia RAPONI

Lauro Alessandri

Dott. Lauro ALESSANDRI